

## Retorica, pratica oratoria e diritto: le cause di eredità nel «De inventione» di Cicerone

Nota di AMEDEO ALESSANDRO RASCHIERI\*

presentata dal Socio nazionale residente GIAN FRANCO GIANOTTI  
nell'adunanza del 13 gennaio 2015  
e approvata nell'adunanza del 10 marzo 2015

**Riassunto.** *A partire dall'analisi delle cause ereditarie contenute nel «De inventione», il contributo mostra che Cicerone concepisce la sua azione didattica, sviluppata in forma di ars, non come un prontuario di norme retoriche da applicare in modo svincolato dal contesto, ma come un'approfondita rassegna di tutte le possibilità argomentative a disposizione dell'oratore.*

PAROLE CHIAVE: eredità, retorica, diritto romano, Cicerone.

**Abstract.** *Starting from the analysis of the inheritance disputes in «De inventione», the paper shows that Cicero conceives his teaching action, developed in the form of an ars, not as an handbook of rhetorical rules without taking into account the context, but as a detailed overview of all the argumentative possibilities available to orators.*

KEYWORDS: inheritance, rhetoric, roman law, Cicero.

### 1. Introduzione

Le caratteristiche principali dei *Rhetorici libri* di Cicerone (meglio conosciuti col titolo di *De inventione*), la loro incompiutezza, la disomogeneità della trattazione, l'essere *incohata ac rudia* (come l'autore stesso affermerà in *de orat.* 1.5), rendono difficilmente risolvibile il problema della precisa collocazione cronologica dell'opera. La mancanza di certezze a tale proposito

---

\* Assegnista di ricerca nell'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici. E-mail: amedeo.raschieri@alice.it

Questo studio si è sviluppato all'interno di un progetto di commento contenutistico, retorico e filologico del «De inventione», sostenuto dall'Università degli Studi di Torino e dalla SIAC (Société Internationale des Amis de Cicéron); una prima versione del lavoro è stata presentata nel corso della «Nineteenth Biennial Conference of the International Society for the History of Rhetoric» (Chicago, 24-27 luglio 2013). Ringrazio il prof. Fausto Gorja per l'attenta rilettura e per le puntuali osservazioni.

fa sì che sia più complicato definire i rapporti tra la composizione di questo manuale retorico, la formazione (filosofica, giuridica e letteraria) di Cicerone e la sua prima produzione oratoria<sup>1</sup>.

A proposito del rapporto tra retorica, pratica oratoria e diritto si può osservare che nel secondo libro dell'opera gli argomenti sommariamente esposti nel primo libro sono ripresi, approfonditi e applicati soprattutto al genere giudiziario. Cicerone presenta così un'ampia serie di casi, utili alla formazione del giovane oratore, che perlopiù riguardano cause civili, reali o fittizie, di ambientazione greca o romana, e che, come dimostra il confronto con la coeva *Rhetorica ad Herennium*, erano ampiamente utilizzati nell'apprendimento scolastico. Per circoscrivere l'argomento ho selezionato quattro passaggi del secondo libro su un medesimo tema, cioè esempi di cause relative a questioni di eredità. Questi brani sono non solo una fonte preziosa per quel poco che possiamo conoscere del diritto ereditario romano nella prima metà del primo sec. a.C., ma sono anche interessanti per quanto riguarda il rapporto tra retorica e azione performativa, tra la strutturazione argomentativa del discorso e le sue possibili realizzazioni discorsive<sup>2</sup>.

Nell'analisi intendo in particolare concentrare l'attenzione sulle relazioni che legano questa trattazione ciceroniana sulle cause ereditarie al contemporaneo contesto giuridico e giurisprudenziale, agli approfondimenti coevi sul medesimo argomento (presenti nella *Rhetorica ad Herennium*), alla pratica oratoria di Cicerone stesso<sup>3</sup>. A partire da tale caso di studio, vorrei dimostrare che l'autore concepisce la sua azione didattica, sviluppata in forma di *ars*, non come un prontuario di norme retoriche da applicare in modo svincolato dal contesto, ma come una rassegna, approfondita, varia ed esemplare, di tutte le possibilità argomentative a disposizione dell'oratore. Sarà compito del singolo adottare in ciascun caso le strategie argomentative più adatte, nella consapevolezza che la capacità di convincimento propria dell'oratore spesso vale più della perizia tecnica retorica o giuridica.

<sup>1</sup> Per quanto riguarda la datazione Cicerone offre la generica indicazione *pueris aut adulescentulis nobis* (*de orat.* 1.15); cfr. Achard 1994, pp. 5-10.

<sup>2</sup> Sul diritto civile ereditario a Roma, cfr. Watson 1971; Voci 1982; Manfredini 1991; Santalucia 1999.

<sup>3</sup> Per un'analisi dell'influenza esercitata dall'opera ciceroniana nell'educazione giuridica all'interno delle scuole di retorica di età imperiale attraverso le testimonianze di Seneca retore e Quintiliano cfr. La Bua 2006.

## 2. Il genus iudiciale e le cause sull'eredità

Nei parr. 62-64 del secondo libro, Cicerone propone un esempio riguardo alla forma *negotialis* della *constitutio generalis*, che aveva discusso nei parr. 12-15 del I libro prendendo le distanze dalla suddivisione stabilita da Ermagora<sup>4</sup>. In particolare, sono analizzate nel dettaglio le possibili impostazioni di una causa per eredità, con una chiara allusione a un argomento di attualità, cioè alla *causa Curiana*, ricordata più volte da Cicerone stesso in opere successive e da Quintiliano<sup>5</sup>. In questa controversia, che fu sostenuta nel 93 a.C. ca. e vide contrapposti il giurista Q. Mucio Scevola e l'oratore L. Licinio Crasso, i centumviri (competenti a quell'epoca in materia di proprietà, servitù ed eredità) furono chiamati a giudicare sulla legittimità di un testamento in cui il padre, un certo Coponio, prima di morire, aveva stabilito come erede il figlio (*pupillus*), che pensava di dover avere dalla moglie, ritenuta a torto incinta, o, nel caso che questi fosse morto prima di raggiungere la maggiore età, un personaggio chiamato Manio Curio (*heres secundus, substitutus*). Il figlio però non nacque e un altro discendente per linea maschile (*agnatus proximus*), Marco Coponio, reclamò con atto formale l'eredità, contesa da Curio. La causa fu vinta da Crasso in favore di Curio, poiché fu sancita la maggior importanza della volontà (*voluntas*) del testatore rispetto al testamento (*scriptum*)<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> La *constitutio* («stato di causa», corrispondente al greco στάσις) è, nel sistema ermagoreo e secondo la definizione ciceroniana (*inv.* 1.10), *prima conflictio causarum ex depulsiōe intentionis profecta* («il primo dibattito fra le due tesi che prende le mosse dalla confutazione dell'accusa»). La *constitutio* si dice *generalis* quando «si cerca di stabilire quanto il fatto sia grave, di che natura, e se sia tale o tal altro, in questo modo: se sia giusto o ingiusto, utile o inutile, e tutte le circostanze dalle quali si cerca di ricavare di che natura sia il fatto» (*inv.* 1.12, *cum [...] quantum et cuiusmodi et omnino quale sit, quaeritur, hoc modo: iustum an iustum, utile an inutile, et omnia, in quibus, quale sit id, quod factum est, quaeritur*). Per forma *negotialis* della *constitutio generalis* si intende «quella nella quale si esaminano le questioni di diritto fondate sul diritto civile e sull'equità, e che è, da noi, di competenza dei giureconsulti» (*inv.* 1.14, *in qua aequi et recti natura aut praemii aut poenae ratio quaeritur; cui diligentiae praeesse apud nos iure consulti existimantur*). Invece della ripartizione ermagorea della *constitutio generalis* in *deliberativa, demonstrativa, iuridicialis* e *negotialis*, Cicerone aveva conservato soltanto gli ultimi due tipi (*inv.* 1.14, *haec ergo constitutio quam generalem nominamus partes videtur nobis duas habere, iuridicalem et negotialem*). Cfr. Calboli Montefusco 1986; Woerther 2012. Le traduzioni del *De inventione* sono di Greco (1998).

<sup>5</sup> Cic. *de or.* 1.180, 1.242-244, 2.140; *Caec.* 18; *Brut.* 194-198; *top.* 44; *Quint. inst.* 7.6.9-10.

<sup>6</sup> Cfr. Vaughn 1985; Manthe 1997; Tellegen 2003; Negri 2009. Altri riferimenti bibliografici in La Bua 2006, p. 188 nota 31.

Per precisare la questione affrontata nel *De inventione* occorre ricordare che nel diritto romano, almeno all'epoca di Cicerone, la successione poteva avvenire *ex testamento* o *ab intestato* (quando non era presente un testamento) e, in particolare, «la vocazione testamentaria prevaleva su quella senza testamento in questo senso: agli eredi testamentari doveva andare tutto intero il patrimonio “successorio” [...] anche nell'ipotesi che il testatore avesse disposto solo in ordine a una parte di esso»<sup>7</sup>. La *vocatio ex testamento* poteva prevedere la *substitutio heredis* in due forme: la *substitutio vulgaris*, secondo la formula *Titius mihi heres esto. Si Titius mihi heres non erit, tunc Seius heres esto*, che non poneva condizioni alla sostituzione e, per il principio *semel heres semper heres*, non poteva dare corso a contestazioni dopo che il primo erede aveva accettato il patrimonio; la *substitutio pupillaris*, secondo la formula *Titius filius meus mihi heres esto. Si filius meus mihi <heres non erit, sive heres mihi> erit et is prius moriatur quam in suam tutelam venerit, tunc Seius heres esto* (Gaius *inst.* 2.179; cfr. Cic. *inv.* 2.122), che forse teneva in sospenso la qualità di erede del figlio finché non avesse la maggiore età<sup>8</sup>. La *vocatio ab intestato* (o *legitima*) prevedeva invece che, in mancanza di testamento, succedessero al *pater familias*, in primo luogo, i *sui heredes* (cioè i discendenti di primo grado, che in quel momento acquistavano la soggettività giuridica, i nipoti, nel caso che uno dei figli fosse morto prima del padre, o, ancora, gli eventuali figli nati dal defunto entro dieci mesi). In mancanza di *sui heredes*, il patrimonio passava agli *adgnati proximi*, cioè ai collaterali (i fratelli o, in mancanza di questi, i cugini), che potevano accettare o rifiutare l'eredità<sup>9</sup>.

Nel par. 62, dopo il rimando alla precedente trattazione sulla *constitutio generalis* e alla sua ripartizione in *negotialis* e *iuridicialis*, Cicerone ripropone la definizione della *negotialis* e passa subito all'esemplificazione con un breve riassunto del caso. Qui egli utilizza una serie di termini tecnici ed espressioni proprie del diritto (*pupillus, heredem fecit, in suam tutelam venit, heredes secundi, adgnatos*)<sup>10</sup>, che costituiscono una prima allusione alla *causa Curiana*,

<sup>7</sup> Guarino 1992, p. 439.

<sup>8</sup> Cfr. Finazzi 1997, p. 99 ss. e indice delle fonti.

<sup>9</sup> A proposito delle incerte conoscenze sulla sostituzione pupillare nell'età di Cicerone, cfr. Voci 1963, p. 209 («Le nostre conoscenze sulla costituzione pupillare risalgono all'età ciceroniana. Ma i passi di Cicerone che riguardano l'istituto non permettono deduzioni sulla struttura di esso»).

<sup>10</sup> Con il nesso *heredes secundi* Cicerone si riferisce ai *substituti*, che dovevano essere ricordati nel testamento. Per l'equivalenza fra *substituti* e *heredes secundi* cfr. *dig.* 28.6.1.1 (*heredes aut instituti dicuntur aut substituti: instituti primo gradu, substituti secundo vel tertio*); Gaius

poiché torneranno, in alcuni casi in modo esclusivo (per esempio la locuzione *in suam tutelam venit*)<sup>11</sup>, negli altri passi dedicati da Cicerone a questo tema. Il problema, a prima vista più semplice di quello discusso nella *causa Curiana*, è la controversia tra gli *heredes substituti* e gli *adgnati* riguardo all'eredità di un padre che aveva lasciato per testamento il proprio patrimonio al figlio (*pupillus*), morto però prima di raggiungere la maggior età. Gli *adgnati* del figlio si oppongono ai *substituti*, che erano indicati nel testamento ed erano entrati in possesso dei beni, non contestando di per sé la successione, ma chiedendo per loro quei beni del figlio che non venivano dal testamento.

Cicerone tenta quindi una prima analisi della causa dal punto di vista retorico, impiegando le categorie (*intentio*, *depulsio*, *quaestio*, *ratio*, *infirmatio rationis*, *iudicatio*) definite nel primo libro<sup>12</sup>, seguendo uno schema utilizzato anche in altri passi del secondo libro<sup>13</sup>. Dopo aver presentato le due posizioni dei contendenti (*intentio* e *depulsio*) che definiscono la *quaestio* (*utrorum sit*), individua la ragione della controversia (*ratio*) dalla prospettiva dei *substituti* (il padre ha previsto nel testamento che il figlio morisse prima di aver raggiunto la pubertà, età che lo avrebbe reso capace di testare, e quindi con questo atto formale ha regolato la successione di entrambi), e le controdeduzioni (*infirmatio rationis*) degli *adgnati* (i *substituti* decisi dal padre subentrano al figlio riguardo all'eredità paterna, ma non sono eredi per i beni venuti nella disponibilità del figlio da altra fonte). Si giunge così al punto da giudicare (*iudicatio*) posto come alternativa tra le due ipotesi – quella degli attori e quella dei convenuti – e incentrato sulla possibilità del padre di disporre per testamento anche riguardo ai beni del figlio. Dal punto di vista retorico si noti che gli interventi di *adgnati* (A) e *substituti* (S) sono presentati secondo una struttura chiasmica (ASSA) – *intentio* (A), *depulsio* (S), *ratio* (S), *infirmatio rationis* (A) – e la loro funzione argomentativa è esplicitata dall'uso dei connettivi *immo* (per *depulsio* e *infirmatio rationis*) ed *enim* (per *ratio*). Inoltre, la *ratio* e la *infirmatio* si dividono al loro interno in due parti: all'affermazione del principio segue l'esplicitazione della sua conseguenza introdotta dal connettivo *quare*. La *quaestio* e la *iudicatio* assumono, invece, la forma di interrogative dirette in forma semplice (*quaestio*)

---

*inst.* 2.4 (*substitutio est, quae post institutionem a testatore fieri solet, id est secundi heredis appellatio*).

<sup>11</sup> Con questa espressione si intende il raggiungimento della capacità giuridica da parte del minore; oltre ai passi ciceroniani cfr. *Nep. Eum.* 2.1; *dig.* 37.11.8.1; *Gaius inst.* 2.179.

<sup>12</sup> 1.13, 18.

<sup>13</sup> 2.52, 60, 70, 73, 79, 87, 92, 95, 97, 98.

o disgiuntiva (*iudicatio*). Questa struttura retorica trova una corrispondenza nell'andamento processuale: gli attori avanzano la loro contestazione; i convenuti presentano e argomentano la propria posizione; i ricorrenti rispondono con opportune controdeduzioni.

Il par. 63 si apre con un'osservazione dal chiaro intento didattico: Cicerone presenterà un principio che può essere applicato in molti altri casi (*quod ad multa pertineat*); afferma, inoltre, di introdurlo a questo proposito (*hic admonere*) per la sua pertinenza all'argomento trattato (*hoc non alienum est*) e per non correre il rischio di dimenticarlo o ripeterlo più volte (*ne aut nusquam aut usquequaque dicatur*)<sup>14</sup>. La questione di interesse generale consiste nel fatto che una medesima *constitutio* (cioè lo stato della causa conseguente a un'*intentio* e a una *depulsio*) può prevedere più argomentazioni (*rationes*), quando la giustizia (*rectum*) o la probabilità (*probabile*) di ciò che è stato compiuto (*quod factum est*) o si sostiene (*quod defenditur*) è giudicabile in base a più motivazioni (*pluribus de causis*)<sup>15</sup>. La seconda parte del paragrafo è costituita dall'esposizione della *ratio* alternativa proposta dagli *heredes secundi*, che si appellano a due principi giuridici relativi alla successione, uno presentato in modo normativo (*non possunt*), l'altro come consuetudine consolidata (*nec umquam factum est*)<sup>16</sup>: 1) l'impossibilità che più persone siano eredi di un'unica somma di denaro sulla base di cause diverse; 2) la mancanza di precedenti riguardo alla possibilità che di una medesima somma di denaro una persona sia erede in virtù del testamento (*testamento = ex testamento*) e un'altra per legge (*lege = ab intestato*)<sup>17</sup>.

Nel par. 64 Cicerone presenta due coppie alternative di *infirmatio* e *iudicatio* che rispondono alla *ratio* presentata nel paragrafo precedente. Nel primo

<sup>14</sup> Il nesso *nusquam aut usquequaque* non ha altre attestazioni; su di esso si può forse intravedere l'influenza del linguaggio giuridico sulla base di un frammento tratto dal *de auspiciis* di Valerio Messalla Corvino e conservato da Gellio (13.16.1): *Praetor et comitiatum et contionem usquequaque avocare potest nisi a consule. Minores magistratus nusquam nec comitiatum nec contionem avocare possunt.*

<sup>15</sup> Cicerone non distingue qui tra accusa e difesa, ma tra ciò che realmente è avvenuto (*quod factum est*) e ciò che si sostiene che sia avvenuto (*quod defenditur* sott. *factum esse*).

<sup>16</sup> Il nesso si ritrova identico in Gell. 19.8.1.

<sup>17</sup> A proposito dell'incompatibilità tra successione *ex testamento* e *ab intestato*, «si diceva [...], con una formulazione in verità piuttosto ambigua, che *nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest* (letteralmente: nessuno può morire avendo testato per una parte del suo patrimonio e non avendo testato per il resto), volendosi significare che chi avesse testato solo *pro parte*, cioè solo per una parte del suo patrimonio, non poteva non avere con ciò implicitamente escluso l'applicazione della successione *ab intestato* anche per il resto» (Guarino 1992, p. 439). Cfr. Voci 1967, p. 496; Santalucia 1999, pp. 32-33.

caso la contestazione (*infirmatio*) degli *adgnati* riguarda l'unicità del denaro lasciato in eredità (*non est una pecunia*)<sup>18</sup>, cioè il punto di partenza della *ratio* proposta dagli *heredes secundi*. La *pecunia* si dividerebbe dunque in due parti: una *adventicia* (non legata al patrimonio familiare, ma proveniente dall'esterno)<sup>19</sup>, nella disponibilità del figlio impubere ma indipendente da un'origine paterna; un'altra sottoposta alla regolamentazione testamentaria e a buon diritto spettante ai *substituti*. Il punto da giudicare (*iudicatio*) è così l'unicità di questo patrimonio (*unane pecunia fuerit*) o la possibilità di ripartirlo in tipologie diverse. La seconda strada percorribile dagli *adgnati* è, invece, contestare il secondo principio presentato dai *substituti* nella *ratio* e sostenere, quindi, la possibilità che più soggetti siano eredi di una medesima somma di denaro (*posse plures esse unius heredes pecuniae*) in ragione di cause diverse (*dissimilibus de causis*); questo sarà dunque il punto da giudicare (*iudicatio*). In chiusura di paragrafo, Cicerone sottolinea (*ergo ... intellectum est*) il punto che intendeva dimostrare con questo esempio, cioè la possibilità che da una medesima *constitutio* discenda una pluralità di *rationes*, *rationum infirmationes* e *iudicationes*.

### 3. La controversia in scripto e un testamento ambiguo

Dopo aver terminato la trattazione sugli stati della causa, Cicerone, nei parr. 116-154, analizza ed esemplifica le *controversiae in scripto*, cioè quelle che riguardano qualche dubbio (*aliquid dubii*) derivato dalla logica sottostante alla scrittura di un testo (*ex scriptiois ratione*) nelle cinque forme elencate all'inizio del par. 116 (già preannunciate in 1.17): *ex ambiguo* (116-

<sup>18</sup> Con il termine *pecunia* si intende tutto il patrimonio; cfr. Voci 1967, p. 25: «Il progresso dell'economia romana doveva condurre a un ulteriore sviluppo terminologico. La circolazione di tutti i beni, mobili e immobili, entrata nella pratica della vita, fece che tutte le cose potessero essere giudicate equivalenti al denaro: e *pecunia* indicò tutto il patrimonio. L'uso prevale nelle leggi e nella pratica: Cicerone [top. 6.29] può definire l'*hereditas* come *pecunia*».

<sup>19</sup> Cfr. Cic. Verr. 2.126 (*homo Ligurem accusare coepit, qui in re adventicia atque hereditaria tam diligens, tam attentus esset*) e la spiegazione data in questo caso da Ps. Ascon. 2.126 p. 194 B (*adventicia*] *quia ab alieniore hereditas veniebat*); per questo e altri casi cfr. ThLL 1.834.34-50. Nel diritto civile romano il padre poteva concedere una piccola quantità di beni al figlio per i bisogni personali o per l'esercizio di attività industriali e commerciali (*peculium profectivum*). Il figlio poteva, inoltre, acquisire in modo indipendente altri possedimenti durante l'attività militare (*peculium castrense* o *militare*) e, in età più tarda, ricevere beni per linea materna (*bona materna*). Tutti questi elementi furono «progressivamente unificati nel concetto di "peculio avventizio" (*peculium adventivum*, o *adventivum*, o *bona adventicia*)» (Guarino 1992, p. 557).

121), *ex scripto et sententia* (121-143), *ex contrariis legibus* (144-147), *ex ratiocinatione* (148-153), *ex definitione* (153-154). A differenza della *Rhetorica ad Herennium* (1.19), in cui le *controversiae ex scripto* rientrano nella stato di causa legale (*constitutio legitima*), Cicerone ritiene che questo tipo di controversie possa applicarsi a qualsiasi *constitutio*<sup>20</sup>. Inoltre, nella *Rhetorica ad Herennium* (1.19) la *constitutio legitima* è divisa in sei parti: *scriptum et sententiam, contrarias leges, ambiguum, definitionem, translationem, ratiocinationem* (1.19).

In primo luogo, Cicerone propone la definizione della *controversia ex ambiguo*: essa nasce dal fatto che un messaggio scritto può avere due o più significati cosicché la reale intenzione del suo autore (*quid senserit scriptor*) rimane oscura; subito dopo egli propone l'esempio di un caso di eredità che presenta una formulazione ambigua (par. 116). Nel resto della sezione (parr. 116-121) segue l'elenco di una decina di modalità, che l'oratore può utilizzare per affrontare con successo una simile controversia. Nel par. 118, inoltre, è introdotto l'esempio di una legge, dichiaratamente fittizia in funzione didattica (*nihil enim prohibet fictam exempli loco ponere, quo facilius res intellegatur*), che si suppone imporre il divieto per le prostitute di portare corone d'oro. Nel par. 120, invece, è ripreso l'esempio, presentato all'inizio della sezione, del testamento contestato, per il quale si aggiunge un'ulteriore argomentazione<sup>21</sup>.

<sup>20</sup> Cfr. 2.102-103, a proposito della *purgatio*.

<sup>21</sup> Il problema dell'ambiguità delle leggi (ἀμφιβολία) era stato trattato da Aristotele (*rhet.* 1.1375b11-13, καὶ εἰ ἀμφιβολος, ὥστε στρέφειν καὶ ὄραν ἐπὶ ποτέραν [τὴν] ἀγωγὴν ἢ τὸ δίκαιον ἐφαρμόσει ἢ τὸ συμφέρον, εἴτα τοῦτω χρῆσθαι), da Anassimene (*rhet. Alex.* 36.24, περὶ δὲ τῶν ἀμφιβόλων ἐὰν οὕτως ὑπολαμβάνωσιν, ὡς σοὶ συμφέροι, δεῖ ταῦτα ὑποδεικνύειν, ἂν δ' ὡς ὁ ἐναντίος λέγει, χρῆ διδάσκειν, ὡς ὁ νομοθέτης οὐ τοῦτο διανοεῖτο, <ἀλλ'> ὁ σὺ λέγεις, καὶ ὅτι συμφέροι αὐτοῖς οὕτω λέγειν τὸν νόμον) e dagli Stoici (*de orat.* 2.110-111). In *inv. e rhet. Her.* (1.20) non sono ricordate altre suddivisioni, mentre, secondo la testimonianza di Quintiliano (*inst.* 7.9.1), se ne distinguevano numerosi tipi (l'informazione però si riferisce alle dottrine filosofiche e non propriamente a un uso retorico): *amphiboliae species sunt innumerabiles, adeo ut philosophorum quibusdam nullum videatur esse verbum quod non plura significet; genera admodum pauca: aut enim vocibus accidit singulis aut coniunctis*. Già l'autore della *rhet. Her.*, in realtà, si dimostra consapevole che l'argomento è ulteriormente sviluppato in ambito filosofico (dai *dialectici*), ma sostiene che tali trattazioni non sono rilevanti, anzi sono d'impedimento, in ambito retorico (2.16): *Sunt, qui arbitrentur ad hanc causam tractandam vehementer pertinere cognitionem amphiboliarum eam, quae ab dialecticis proferatur. Nos vero arbitramur non modo nullo adiumento esse, sed potius maximo impedimento*. Cfr. Calboli Montefusco 1986, p. 182 nota 79; Moretti 1995, p. 142 nota 8. La medesima affermazione si legge anche in *de orat.* 2.111: *ambiguorum autem cum plura genera sunt, quae mihi videntur ei melius nosse, qui dialectici appellantur, hi autem nostri [cioè, ironicamente, i retori] ignorare,*

In particolare nel par. 116, dopo aver elencato i diversi tipi di *controversiae in scripto* e aver definito quella *ex ambiguo*, Cicerone presenta il relativo esempio con una breve descrizione del caso e la citazione testuale della norma testamentaria contestata. Il legato testamentario prevede il lascito alla moglie del *paterfamilias* della quantità di cento libbre d'argento sotto forma di vasi: *HERES MEVS VXORI MEAE VASORVM ARGENTEORVM PONDO CENTVM, QVAE VOLET, DATO*<sup>22</sup>; la formulazione è, tuttavia, ambigua, poiché non è specificato il soggetto della relativa *quae volet*, che potrebbe essere sia il figlio che la moglie. In virtù di questa ambiguità, la moglie, dopo la morte del marito, reclama per sé vasellame «di gran pregio e riccamente cesellato» (*vasa magnifica et pretiose caelata*), mentre il figlio interpreta a suo favore la formulazione testamentaria (*quae ipse vellet*)<sup>23</sup>. Nella seconda parte del paragrafo, Cicerone presenta la prima possibilità di contestazione che la controparte (*qui dicet*) può avanzare: il significato (*sententia*), attribuito alla parola o alla frase (*verbo uno pluribusve*), è conforme all'uso accettato nella comunicazione quotidiana (*in consuetudine sermonis*).

---

*qui non minus nosse debeant*. Cfr. Leeman-Pinkster-Rabbie 1989, pp. 51-52. Sul rapporto tra retorica e diritto riguardo alle *controversiae ex ambiguo*, cfr. Voci 1963, pp. 930-936 (in particolare, pp. 932-933): «non è dubbia la corrispondenza delle enunciazioni del *De inventione* con la pratica giudiziaria del suo tempo e con i criteri interpretativi adoperati dai giuristi».

<sup>22</sup> Si noti il poliptoto dell'aggettivo possessivo (*meus, meae*) e il parallelismo della costruzione (*heres ... uxori*), tipica del linguaggio formulare solenne. «*Legatum* ("legato") era il lascito di un certo e determinato cespite ereditario, che il testatore operava a favore di una determinata persona [...], facendone carico all'asse ereditario o alla persona istituita erede» (Guarino 1992, pp. 484-485). «La pratica dei *legata* fu tanto diffusa in Roma che spesso accadeva che i soggetti distribuissero testamentariamente tutto il loro patrimonio in legati, lasciando all'erede un *nudum nomen* [...]. Per ovviare a questo inconveniente furono emanate, tra il II ed il I sec. a.C., tre leggi *de testamentis*: la *Furia*, la *Voconia* e la *Falcidia*. Quest'ultima dispose che all'*heres* fosse riservato almeno un quarto del compendio ereditario» (Guarino 1992, pp. 488-489). Cicerone ricorda le prime due leggi (*Furia* e *Voconia*), per esempio, in *Balb.* 21 (*tulit apud maiores nostros legem C. Furius de testamentis, tulit Q. Voconius de mulierum hereditatibus*); la *lex Falcidia* fu presentata nel 40 a.C. dal tribuno Publio Falcidio.

<sup>23</sup> Nella *rhēt. Her.* (1.20) la definizione e l'esempio sono formulate con parole molto simili: *ex ambiguo controversia nascitur, cum res unam sententiam scripta, scriptum duas aut plures sententias significat, hoc modo: Paterfamilias cum filium heredem faceret, testamento vasa argentea uxori legavit [Tullius] 'heres meus [Terentiae] uxori meae XXX pondo vasorum argenteorum dato, quae volet.' Post mortem eius vasa pretiosa et caelata magnifice petit mulier. Filius se, quae ipse vellet, in XXX pondo ei debere dicit*. Per l'esempio cfr. *Lucil.* 16.552-553 (*legavit quidam uxori mundum omne penumque. / quid 'mundum' <atque 'penus'?'> quid non? quis dividet istuc?*); *Quint. inst.* 7.9.9 (*saepe utri duorum antecedentium sermo subiunctus sit in dubio est, unde et controuersia: heres meus uxori meae dare damnas esto argenti quod elegerit pondo centum; uter eligat quaeritur*).

Nell'enumerazione delle varie possibilità di svolgere una *controversia ex ambiguo*, Cicerone torna a riconsiderare il caso del legato contestato con un argomento a favore della moglie del defunto. Nel par. 120 egli afferma che in una causa del genere sarà molto vantaggioso (*permultum ... proficiet*) specificare la formula che il testatore avrebbe dovuto scrivere (*quemadmodum scripsisset*) per esprimere, come atto o intenzione (*fieri aut intellegi voluisset*), ciò che è sostenuto dalla controparte (*quod adversarius accipiat*), al fine di conoscere meglio l'intenzione del redattore. La moglie potrebbe fondare la sua argomentazione proprio sulla presenza della clausola *quae volet*, che sarebbe stata superflua se il defunto avesse voluto affidare la scelta dei vasi al figlio<sup>24</sup>. Anzi, – continua Cicerone con un ragionamento per assurdo – il testatore avrebbe agito in modo illogico (*amentiae ... fuisse*), se, volendo cercare di salvaguardare l'interesse dell'erede (*cum heredi vellet cavere*), avesse utilizzato un'espressione, senza la quale l'erede sarebbe stato nondimeno salvaguardato (*quo non adscripto nihilominus heredi caveretur*)<sup>25</sup>.

#### 4. *Lo ius hereditatis e il problema del substitutus nell'eredità*

Dopo aver definito la *controversia ex scripto et sententia*, Cicerone, nel par. 122, elenca le due possibilità (sottolineate dall'anafora di *tum*) perseguibili da chi si difende appellandosi all'intenzione dello scrivente (*scriptoris ... sententia*): si può dimostrare che questa ha sempre avuto un medesimo scopo e una medesima volontà (*semper ad idem spectare et idem velle*), oppure che va adattata alla situazione (*ad tempus*) a partire da una contingenza conseguente a un'azione o a un caso fortuito (*ex facto aut ex eventu aliquo*)<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> *Possit mulier dicere nihil adtinuisse adscribi QVAE VOLET, si heredis voluntatis permitteret.* Si noti l'insistenza sull'allitterazione in *ad* che richiama il precedente *adversarius accipiat*. L'intero passo è costruito, inoltre, sull'uso poliptotico del verbo *adscribere* (*adscribi, adscripto, adscribere, adscripto*), che costituisce la parola-chiave dell'argomentazione della moglie e corrisponde all'impiego poliptotico di *heres* (*heredis, heres, heredi, heredi*). Stroebel (1915), in apparato, commenta l'uso di *adtinuisse* con *insolenter*; in realtà, lo stile utilizzato da Cicerone, pur nella stringatezza dell'esposizione, riproduce bene il contraddittorio, anche acceso, caratteristico dell'eloquenza giudiziaria.

<sup>25</sup> L'uso del poliptoto (cfr. nota precedente) si estende anche al verbo *cavere*, qui, in unione al dativo *heredi*, nel senso giuridico di "fare testamento in favore di un erede".

<sup>26</sup> *Scriptoris autem sententia ab eo qui sententia se defendet, tum semper ad idem spectare et idem velle demonstrabitur; tum ex facto aut ex eventu aliquo ad tempus id quod instituit accomodabitur.* Per l'espressione *qui sententia se defendet* si noti la costruzione brachilogica. Alcuni traduttori (Hubbel, Achard, Greco) sorvolano sulla perifrasi *id quod instituit* e considerano il precedente *scriptoris ... sententia* come soggetto sia di *demonstrabitur* sia di *accomo-*

La prima opzione, indicata soltanto con la ripresa del nesso *semper ad idem spectare*, è esemplificata attraverso un caso di eredità contestata, che riprende ancora una volta e in modo evidente la celebre *causa Curiana*<sup>27</sup>. L'autore, nella formulazione dell'ipotetico testamento, presenta la possibilità che il padre generi come postumi uno o più figli (dunque dei gemelli), anche se l'eventualità di un parto plurimo è subito ridimensionata dal singolare seguente (*is mihi heres esto*)<sup>28</sup>. Dopo una parentesi dedicata alle clausole abituali (*deinde quae assolent*), è riportata in modo letterale la formula per la *substitutio pupillaris*, in cui tuttavia, forse per un guasto nella tradizione, manca il nome del beneficiario. Il paragrafo si chiude con la narrazione del motivo della controversia: dal momento che non nasce nessun figlio, gli *adgnati* si oppongono (*ambigunt*) all'*heres substitutus*, nominato nel testamento, e alla possibilità che la *substitutio pupillaris* sia interpretata come *vulgaris*, con il semplice trasferimento della successione da un erede, che non è in realtà venuto in essere, a un altro: essi sostengono che, dal momento che la condizione testamentaria non si è avverata, la *successio ab intestato* deve subentrare a quella *ex testamento*.

Nel par. 123 Cicerone spiega la ragione per cui, nel caso descritto subito prima, non è possibile sostenere che bisogna adattare l'opinione del *paterfamilias* alle circostanze (*ad tempus et ad eventum*). Tale strategia argomentativa, infatti, è conveniente per chi – in questo caso il *substitutus* – trae vantaggio nel dimostrare che l'intenzione del testatore era una sola (*ea sola esse demonstratur*), cioè quella di lasciare il proprio patrimonio a un *heres substitutus* nel caso in cui il primo erede non avesse potuto acquisirlo. Cicerone procede, quindi, a illustrare la strategia argomentativa utile a coloro che introducono nel discorso l'intenzione dello scrivente (*qui sententiam inducunt*) adattandola a una determinata circostanza. In tal caso, non si dimostra che la reale volontà del redattore (*simplex voluntas scriptoris*) è immutabile al variare delle circostanze, ma che essa è da interpretare (*interpretanda dicitur*)

---

*dabitur*. Altri (Pacitti, Núñez) rilevano la difficoltà e, in modo più o meno esplicito, rendono *id quod instituit* («quel determinato concetto», «las intenciones del autor») come soggetto di *accomodabitur*. In realtà, vista la struttura regolare del periodo, il cambio di soggetto sembra in effetti problematico e si potrebbe considerare *id quod instituit* («cioè che [il testatore] ha disposto») una glossa entrata nel testo.

<sup>27</sup> Cfr. *supra*. Cfr. Voci 1963, p. 894 nota 30: «L'esempio addotto da Cicerone è quello della sostituzione volgare tacita, tratto evidentemente dal ricordo della *causa Curiana*».

<sup>28</sup> Cfr. Voci 1963, p. 172 («Sebbene si incontri, nella pratica romana, l'uso di dire, del sostituto pupillare, *heres mihi esto*, la giurisprudenza non attribuisce mai valore, né potrebbe, al *mibi*»). Cfr. Cic. *de orat.* 2.141.

a seconda delle diverse condizioni; non cambia dunque la volontà ma la sua interpretazione. L'autore sottolinea, quindi, che questa modalità argomentativa si adatta soprattutto allo stato di causa *iuridicialis adsumptiva*<sup>29</sup>, cioè «quella che per se stessa non ha solidi argomenti intrinseci per respingere l'accusa, ma ricava dall'esterno gli argomenti di difesa»<sup>30</sup>. Nei parr. 123-124, egli propone, quindi, i relativi espedienti retorici (*comparatio, relatio criminis, remotio criminis, concessio*), evidenziati dal *tum* anaforico.

Per quanto riguarda la *comparatio* è introdotto un esempio simile a quello esposto in 2.72-73; in questo caso un personaggio anonimo, durante una guerra imprecisata (*quodam in bello*), aprì di notte le porte della città, nonostante che una legge lo vietasse, per far entrare alcune truppe ausiliarie (*auxilia quaedam*) che altrimenti sarebbero state sterminate dai nemici. Cicerone qui si limita a suggerire l'espedito argomentativo e a proporre un esempio, ma non spiega nei dettagli le ragioni della scelta. Non è difficile, tuttavia, comprendere che la *comparatio* consiste nel confrontare il risultato ottenuto con quello che sarebbe scaturito da un'applicazione rigida della norma. Si dimostra inoltre che non è stata violata l'intenzione del legislatore, che mirava alla salvaguardia dei soldati, ma che essa è stata semplicemente adattata alle circostanze.

##### 5. La controversia ex ratiocinatione e la possibilità di fare testamento in carcere

Nei parr. 148-153 Cicerone continua la trattazione sulle *controversiae ex scripto* con quelle che riguardano l'analogia (*ex ratiocinatione*): in questi casi, secondo la definizione offerta all'inizio della sezione, si passa (*venitur*) da ciò che è scritto da qualche parte (*uspiam*) a ciò che non è mai stato scritto (*nusquam scriptum est*). La bipartizione tra ciò che è stabilito per scritto e ciò che occorre risolvere per analogia è ripresa nell'esemplificazione: da un lato (par. 148) sono proposti i testi di tre leggi, sulle quali i contendenti possono fondare la controversia, dall'altro (par. 149) è raccontato il caso che riguarda la contestazione delle volontà testamentarie di un condannato a morte per parricidio. Per questa sezione la trattazione ciceroniana è assai simile a quella che leggiamo nella *Rhetorica ad Herennium* (1.23), anche se in quest'ultima, oltre a qualche differenza nella definizione iniziale, nei testi

<sup>29</sup> Cfr. 1.15, 2.71-109.

<sup>30</sup> Cic. *inv.* 1.15: *quae ipsa ex se nihil dat firmi ad recusationem, foris autem aliquid defensionis adsumit.*

delle leggi citate e nel racconto (sono menzionati, per esempio, i nomi del condannato a morte e di colui che ha contestato il testamento), manca del tutto l'approfondimento retorico sviluppato da Cicerone nei parr. 150-153.

Nel par. 149 l'autore descrive nel dettaglio l'esempio: un uomo è stato riconosciuto colpevole di aver ucciso il proprio genitore (*iudicatus est parentem occidisse*) e, dal momento che non ha potuto usufruire dell'esilio come pena alternativa (*quod effugiendi potestas non fuit*), prima di essere giustiziato è rinchiuso in carcere col tipico abbigliamento dei condannati alla *poena cullei*; egli indossa, infatti, dei sandali di legno (*lignae soleae*) e sulla testa porta un cappuccio di pelle (*os ... obvolutum est folliculum et praeligatum*)<sup>31</sup>. Grazie alla testimonianza della *Rhetorica ad Herennium* (1.23) sappiamo che qui Cicerone si riferisce implicitamente alla storia di Publicio Malleolo, che fu giustiziato nel 101 a.C. per aver ucciso la madre<sup>32</sup>. A tale proposito occorre anche ricordare che nel *De inventione* il reato di parricidio era già stato ricordato in 2.58 e che l'oratore, nei primi mesi dell'80 a.C., durante la dittatura sillana, difese Sesto Roscio d'Ameria, accusato del medesimo crimine per iniziativa di Crisogono, favorito di Silla<sup>33</sup>.

Nel racconto del *De inventione*, alcuni amici permettono al condannato di fare testamento in carcere rispettando tutti i requisiti previsti dalla consuetudine: la scrittura del nome degli eredi su tavolette cerate (*tabulas afferunt*), la presenza di testimoni (*testes adducunt*), la sigillatura del testamento (*tabulae obsignantur*). Dopo l'esecuzione nasce però una controversia tra gli eredi designati e gli *adgnati*, che contestano al condannato a morte la capacità giuridica di fare testamento. Cicerone ricorda che non esiste una

<sup>31</sup> Secondo la testimonianza di Modestino (*dig.* 48.9.9) «i colpevoli di parricidio [...] dopo essere stati percossi con delle *virgae sanguineae* debbono essere cuciti in un *culleus* [un contenitore di cuoio a tenuta stagna] insieme a un cane, un gallo gallinaccio, una vipera e una scimmia, e debbono essere gettati in mare» (Cantarella 1991, p. 264). Sulla *poena cullei* cfr. Nardi 1980; Cantarella 1991, pp. 264-288; Harries 2007, p. 15; Robinson 1995, pp. 46-47. Sul particolare abbigliamento del condannato, e le relative valenze simboliche, cfr. Cantarella 1991, pp. 275-280 (a fronte della spiegazione razionalistica di Cicerone – zoccoli di legno e cappuccio di pelle di lupo servirebbero per impedire la fuga del reo – tale abbigliamento indica la simbolica trasformazione dell'uomo in animale per espellerlo dal consorzio civile e la volontà di impedirgli di contaminare il suolo con il suo contatto). Per la *poena cullei* nelle declamazioni cfr. La Bua 2006, pp. 199-201 (ulteriore bibliografia a p. 200 nota 64).

<sup>32</sup> Cfr. Cantarella 1991, pp. 274-276.

<sup>33</sup> Nell'orazione la *poena cullei* è trattata ai parr. 69-72. Sulla sorte del colpevole di parricidio nel regime delle *quaestiones* sillane cfr. Ravizza 2001; Negri 2009. In particolare, Ravizza 2001, p. 237: «Vi sono, a mio avviso, buone ragioni di pensare che i riferimenti del *de inventione* attengano alla disciplina sillana, e non a quella presillana del *crimen parricidii*».

legge specifica che vieta questa pratica e suggerisce quindi che in tale causa bisogna utilizzare un'argomentazione (*ratio*) basata sull'analogia (*per ratiocinationem*) a partire da altre leggi che riguardano la pena inflitta ai parricidi (*quae hunc ipsum supplicio eiusmodi afficiunt*) e la capacità di fare testamento (*quae ad testamenti facienti potestatem pertinent*). Prima di seguire la successiva discussione, è bene tornare a riconsiderare le leggi citate al par. 148 alla luce di queste ultime affermazioni. Se le ultime due (quella sulla possibilità del *paterfamilias* di costituire dei *legati* e quella sulla successione *ab intestato*) sono le leggi fondamentali relative alla pratica testamentaria, la prima (*si furiosus est, agnatum gentiliumve in eo pecuniaquae eius potestate esto*) presuppone già un ragionamento analogico, poiché, se fosse dimostrato che il condannato per parricidio è equiparabile a un pazzo, allora gli *adgnati* avrebbero ragione a reclamare l'eredità<sup>34</sup>.

In realtà, Cicerone sceglie di non discutere la questione dal punto di vista giuridico, ma, nei parr. 150-153, segue un'altra strada ed espone i luoghi comuni (*locos ... communes*), cioè le strategie argomentative utilizzabili in questa e altre occasioni per impostare una causa fondata sull'analogia tra un caso dubbio e altri casi in cui la normativa è definita. In primo luogo (parr. 150-151), Cicerone presenta, attraverso un elenco scandito dall'anafora dei connettivi *primum, deinde, postea*, i mezzi che possono essere usati dal difensore: l'elogio e la conferma (*laudatio, confirmatio*) della validità del testo proposto; il confronto (*collatio*) tra il caso discusso e quello definito dalla normativa; lo stupore (*admiratio*) per le contraddizioni nelle affermazioni dell'avversario; la dichiarazione dell'inutilità di una normativa specifica; la possibilità di comprendere attraverso l'analogia numerosi particolari che sono stati tralasciati in molte leggi (*multis in legibus multa praeterita*); la dimostrazione dell'equità della propria posizione (*aequitas rei*) con un riferimento allo stato di causa *iuridicialis absoluta* (2.69-71).

<sup>34</sup> Cfr. Voci 1967, pp. 12-13: «C'è dunque un parricida, condannato alla *poena cullei*: prima dell'esecuzione, gli vien dato modo di far testamento [...]; si domanda se il testamento valga. Le leggi, che vengono in considerazione, sono tre: quella sul *furiosus*; l'altra sul *legatum*; la terza sulla successione *ab intestato*. È, così, chiara l'alternativa: o il parricida viene considerato *furiosus*, e il testamento non vale, e si fa luogo alla successione *ab intestato*; o il testamento vale, e deve applicarsi la norma sul *legatum*. Con ciò, il fondamento della *potestas testandi* è visto, puramente e semplicemente, nell'*uti legassit* decemvirale. L'esposizione della *Rhetorica ad Herennium*, I 13, 23, è leggermente diversa, ma porta allo stesso risultato». Per una puntuale analisi di Cic. *inv.* 2.148 e di *rhet. Her.* 1.23, finalizzata a valutare se i due passi contengano una reale sequenza decemvirale, cfr. Agnati 2005. Sul passo ciceroniano e, in generale, sulla *cura furiosi* nei suoi aspetti giuridici: Diliberto 1984; Zuccotti 1987; Diliberto 1988; Guarino 1989; Zuccotti 1991; Di Ottavio 2009 e 2012, pp. 43-77.

L'avversario (*contra autem qui dicet*), per indebolire questa similitudine (*similitudinem infirmare*), potrà: dimostrare la diversità del termine di paragone; spiegare il reale significato e le vere ragioni per cui è stato costituito il confronto; chiarire l'impossibilità di giudicare i due casi allo stesso modo. Inoltre egli stesso potrà talvolta servirsi dell'analogia; quando ciò non è possibile, affermerà: che occorre considerare soltanto il senso letterale; che esiste una certa variabilità normativa, poiché talvolta molte leggi regolano casi simili, talaltra singole leggi trattano di casi specifici; che ogni cosa può essere dimostrata simili o dissimile a un'altra. Da ultimo, Cicerone riassume le due posizioni: da un lato si può affermare che, dal momento che non si può esplicitare tutto, la bravura del redattore sta nell'uso accorto dell'analogia per rendere il suo testo inclusivo; dall'altro lato, in base a tali presupposti, l'interpretazione di un testo scritto sarebbe identico alla divinazione e si rivelerebbe un cattivo scrittore chi non riuscisse a esplicitare tutto ciò che intende dire.

## 6. Conclusione

Per riassumere, nei casi analizzati si può notare un comune procedimento espositivo: dapprima l'autore presenta una definizione dell'argomento retorico (rispettivamente la forma *negotialis* della *constitutio generalis*, la *controversia ex ambiguo*, la *controversia ex scripto et sententia* e la *controversia ex ratiocinatione*); propone un'applicazione di ciascun principio alla pratica oratoria attraverso un'esemplificazione basata su cause reali o fittizie; analizza, quindi, la questione dal punto di vista giuridico per poi approfondire le varie possibilità retoriche utili a impostare un'accusa e una difesa efficaci. Inoltre, egli rivela una particolare attenzione per gli aspetti etici (per esempio la dimostrabilità di *rectum* e *probabile* in 2.63), per i problemi grammaticali (come la formulazione ambigua di *quae volet* in 2.116) e per i procedimenti logico-formali (si vedano le varie possibilità argomentative esplicitate in 2.150-153), che presentano elementi di consonanza con la coeva riflessione filosofica. In conclusione, risulta verificata l'ipotesi di partenza: per ottenere la vittoria nelle singole azioni giudiziarie è certo fondamentale conoscere a fondo le leggi vigenti e i casi già affrontati nella pratica forense, ma è ancora più importante utilizzare, con abilità e competenza, i mezzi offerti dalla retorica, un'*ars* in cui il giovane Cicerone ripone una fiducia completa e che lo porterà a raggiungere fama e successo come oratore negli anni immediatamente seguenti alla stesura del *De inventione*.

*Riferimenti bibliografici*

- Achard 1994 = G. Achard (ed.), *Cicéron, De l'invention*, Les Belles Lettres, Paris, 1994.
- Agnati 2005 = U. Agnati, *Sequenze decemvirali. Analisi di Cicerone De inventio-  
ne 2.148 e Rhetorica ad Herennium 1.23*, in M. Humbert (ed.), *Le Dodici  
Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, IUSS Press, Pavia, 2005, pp. 239-264.
- Calboli Montefusco 1986 = L. Calboli Montefusco, *La dottrina degli status nella  
retorica greca e romana*, Olms-Weidmann, Hildesheim, 1986.
- Cantarella 1991 = E. Cantarella, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma*, Rizzoli,  
Milano, 1991.
- Diliberto 1984 = O. Diliberto, *Studi sulle origini della cura furiosi*, Jovene,  
Napoli, 1984.
- Diliberto 1988 = O. Diliberto, *Il testamento del matricida*, in «Studi Economico-  
Giuridici» 52, 1988, pp. 177-196.
- Di Ottavio 2009 = D. Di Ottavio, *Sui precedenti retorici della «querela inofficiosi  
testamenti»*, in «Index» 37, 2009, pp. 293-317.
- Di Ottavio 2012 = D. Di Ottavio, *Ricerche in tema di «querela inofficiosi testa-  
menti». I. Le origini*, Jovene, Napoli, 2012.
- Finazzi 1997 = G. Finazzi, *La sostituzione pupillare*, Jovene, Napoli, 1997.
- Greco 1998 = M. Greco (ed.), M. T. Cicerone, *De inventione*, Congedo,  
Galatina, 1998.
- Guarino 1989 = A. Guarino, *Variazioni sul tema di Malleolo*, in «Labeo» 35,  
1989, pp. 79-91.
- Guarino 1992 = A. Guarino, *Diritto privato romano*, Jovene, Napoli, 1992<sup>9</sup>.
- Harries 2007 = J. Harries, *Law and Crime in the Roman World*, Cambridge  
University Press, Cambridge, 2007.
- La Bua 2006 = G. La Bua, *Diritto e retorica: Cicerone iure peritus in Seneca reto-  
re e Quintiliano*, in «Ciceroniana» NS 12, 2006, pp. 181-203.
- Leeman-Pinkster-Rabbie 1989 = A.D. Leeman, H. Pinkster e E. Rabbie (ed.),  
M. Tullius Cicero, *De oratore libri III*, vol. 3, *Buch II*, 99-290, Carl Winter,  
Heidelberg, 1989.
- Manfredini 1991 = A.D. Manfredini, *La volontà oltre la morte. Profili di diritto  
ereditario romano*, Giappichelli, Torino, 1991.
- Manthe 1997 = U. Manthe, *Ein Sieg der Rhetorik über die Jurisprudenz. Der  
Erbschaftsstreit des Manius Curius – eine vertane Chance der Rechtspolitik*,  
in U. Manthe, J. von Ungern-Sternberg (ed.), *Grosse Prozesse der römi-  
schen Antike*, Beck, München, 1997, pp. 74-84.

- Moretti 1995 = G. Moretti, *Acutum dicendi genus. Brevità, oscurità, sottigliezze e paradossi nelle tradizioni retoriche degli stoici*, Pàtron, Bologna, 1995.
- Nardi 1980 = E. Nardi, *L'otre dei parricidi e le bestie incluse*, Giuffrè, Milano, 1980.
- Negri 2009 = G. Negri, *Cicerone come «fonte di cognizione» del diritto privato romano: l'esempio della causa curiana. Appunti per una ricerca*, in «Ciceroniana» NS 13, 2009, pp. 165-183.
- Ravizza 2001 = M. Ravizza, *Lex Cornelia de sicariis e poena cullei*, in «Iura» 52, 2001, pp. 226-240.
- Robinson 1995 = O.F. Robinson, *The Criminal Law of Ancient Rome*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1995.
- Santalucia 1999 = B. Santalucia, *Diritto ereditario romano. Le fonti*, Pàtron, Bologna, 1999<sup>2</sup>.
- Stroebel 1915 = E. Stroebel (ed.), *M. Tulli Ciceronis Rhetorici libri duo qui vocantur de inventione*, Teubner, Stuttgart, 1915.
- Tellegen 2003 = J.W. Tellegen, *The reliability of Quintilian for Roman law. On the causa curiana*, in O.E. Tellegen-Couperus (ed.), *Quintilian and the law. The art of persuasion in law and politics*, Leuven University Press, Leuven, 2003, pp. 192-200.
- Vaughn 1985 = J.W. Vaughn, *Law and Rhetoric in the Causa Curiana*, in «ClAnt» 4, 2, 1985, pp. 208-222.
- Voci 1963 = P. Voci, *Diritto ereditario romano*, vol. 2, *Parte speciale. Successione ab intestato. Successione testamentaria*, Giuffrè, Milano, 1963<sup>2</sup>.
- Voci 1967 = P. Voci, *Diritto ereditario romano*, vol. 1, *Introduzione. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 1967<sup>2</sup>.
- Voci 1982 = P. Voci, *Linee storiche del diritto ereditario romano: I. Dalle origini ai Severi*, in H. Temporini (ed.), *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, vol. 2.14, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1982, pp. 392-448.
- Watson 1971 = A. Watson, *The Law of Succession in the Later Roman Republic*, Clarendon Press, Oxford, 1971.
- Woerther 2012 = F. Woerther (ed.), *Hermagoras, Fragments et témoignages*, Les Belles Lettres, Paris, 2012.
- Zuccotti 1987 = F. Zuccotti, *Il testamento di Publicio Malleolo (Cic., De inv. 2,50,148 s.; Auct. ad Her. 1,13,23)*, in AA.VV., *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, vol. 6, Istituto Editoriale Cisalpino-La Goliardica, Milano, 1987, pp. 229-265.
- Zuccotti 1991 = F. Zuccotti, *Il furor del patricida e il testamento di Malleolo*, in «Labeo» 37, 1991, pp. 174-226.

